TRIBUNALE CIVILE E PENALE
DI
RIETI

PRESIDENZA

MODIFICA TABELLARE PROVVISORIA
Dec. 39/2023
Il Presidente

considerato che:
la dott.ssa Roberta Della Fina, madre di prole di età inferiore a sei anni di età, ha chiesto in data 8/11/2023 di essere esonerata dalla trattazione in presenza delle udienze per le quali è possibile tale modalità dovendo conciliare il suo impegno lavorativo con la cura del figlio minore senza che vi sia riduzione del carico di lavoro;
ritenuto, in applicazione del disposto dell'art. 264 della Circolare sulla formazione delle tabelle, che la richiesta debba essere accolta in quanto non incide sui tempi, sulla quantità e sulla qualità degli affari in trattazione ed anzi consente una maggiore serenità nello svolgimento del lavoro garantendo il necessario "benessere organizzativo";
ritenuto inoltre che le udienze che devono essere necessariamente trattate in presenza possono essere trattate dal sottoscritto Presidente riservando all'esito l'adozione dei relativi provvedimenti alla dott.ssa Della Fina che in tal modo non avrà alcuna effettiva riduzione del carico di lavoro;
ritenuto infine che la presente modifica da un lato ha carattere di urgenza - sia perché di fatto già attuata dal 21/11/2023, sia perché le necessità familiari della dott.ssa Della Fina necessitano di intervento immediato - e dall'altro deve però necessariamente essere temporalmente limitata in quanto si prevede che con il prossimo anno scolastico, ossia dal prossimo mese di settembre verranno meno le indicate necessità familiari;

P.Q.M.

Visti gli artt. 256 e 264 Circolare sulla formazione delle tabelle 2020/2023
con efficacia immediata e fino al 31 agosto 2024, slava successiva nuova valutazione,

autorizza

la dott.ssa Roberta Della Fina a

- trattare a distanza, mediante note scritte o strumenti audiovisivi, tutte le udienze per cui tali modalità siano consentite dalla legge, nonché a raggruppare le udienze che non possono essere tenute a distanza nel giorno dell'udienza collegiale e nel giorno seguente;

M_DG.Tribunale di RIETI - Prot. 28/11/2023.0002661.U

dispone

- che le udienze che non possono essere tenute a distanza e/o che non consentono di essere raggruppate nei due giorni al mese sopra indicati (udienze prefallimentari, di rendiconto ex artt. 116 L.F. e 231 CCII; esperimenti di vendita, udienze relative ai procedimenti unitari per l'apertura della liquidazione giudiziale che non prevedano l'assunzione di mezzi di prova), siano trattate dal sottoscritto Presidente del Tribunale, quale Presidente del Collegio delle procedure concorsuali, unitamente agli incombenti di ordine pratico da effettuarsi con modalità cartacee (emissione mandati di pagamento cartacei);
- che all'esito delle menzionate udienze vengano rimesse in ogni caso alla dott.ssa Della Fina, quale giudice relatrice, le valutazioni in ordine all'ammissione dei mezzi istruttori, nonché la relazione della causa e l'estensione della sentenza in sede di decisione e le determinazioni di cui all'art. 116 ultimo comma L.F e 231 ultimo comma CCII.

Si invii al Consiglio Giudiziario di Roma per i provvedimenti di sua competenza.
Si comunichi al sig. Presidente della Corte di Appello di Roma, al Sig. Procuratore della Repubblica, ai Colleghi, e al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Rieti.
Rieti, 27 novembre 2023

Il Presidente
dott. Pierfrancesco de Angelis